



il domino diretto nel suo domicilio qui in Roma nella casa del
 l'anno - ed in tante buone annate di legale corso in quest
 regio, fuori deposito ed offerta reale, in ogni anno comin
 ciando a fare il primo pagamento a 1^a Agosto 1906 e con
 scutimare di seguito di anno in anno, in perpetuo
 ed infinito e finia sempre di uscire i prodotti dal fondo
 enfiteutico. Inoltre i suddetti riconoscenti per se e
 loro eredi causa si obbligano all'osservanza di tut
 ti i patti enfiteutici risultanti dai titoli primordiali
 e dai sequenti: I Migliorare i fondi enfiteutici, sopra
 descritti, sempre di bene in meglio ridurli e non per
 metterla benchè menoma deteriorazione.

II Non trasferire ad altri sotto qualsiasi titolo ne tut
 to ne parte dei suddetti fondi senza avere prima interpellato
 il domino diretto o chi per lui, il quale avrà la scelta di profere
 si ed accettare le condizioni stabilite coi terzi o di pro
 porre il consenso alla alienazione, ed in quest'ultimo caso
 avrà diritto di percepire il laudemio che sarà uguale
 alla 50^a parte del I ad una annualità di canone lordo,
 per quelli che ottennero concessi le terre dopo la legge del 1819
 il laudemio sarà uguale alla 50^a parte del valore della
 enfiteusi. Si presumerà dato il consenso ove il domino
 diretto, o chi per lui, lascerà trascorrere due mesi infruttuosi
 dal di del voluto interpellato. III Deteriorando e non mi
 gliorando i fondi suddetti, non pagando per tre anni con

M. S. P. Primitivo

sumi o discontinui il canone dovuto o accumulando tanto va
 lore d'arretri da corrispondere a tre annualità di cano
 ne, obstando tutto o parte dei fondi anzidetti, senza la
 debita interpellanza, in ciascuno di questi casi il domi
 no diretto avrà la facoltà o il diritto a potere doman
 dare la risoluzione del contratto enfiteutico e la reso
 luzione dei fondi, una alle migliori in esistenza
 e ciò senza bisogno d'interpellanza di cui all'art. 1541
 2^a del Codice Civile, anche nel caso di mancato paga
 mento di tre annualità di canone, per effetto di patto.
 Il fondo formerà al domino franco e libero di qualsiasi
 peso, servitù, ipoteche, vizii di sorta, le migliori saranno
 poi valutate in base al canone tra lo spere ed il migliora
 to e pagate all'enfiteuta diretto, preferendo dall'im
 portanza di esse migliorie tutte quelle somme legalmente
 giustificate per qualunque diasi causa e ragione do
 nate al domino eminente. IV In ogni 3^a anni ed in
 ogni passaggio da un proprietario all'altro dei fondi de
 detti il domino potrà chiedere la riacquisione del pro
 prio diritto in suo favore e ciò a spese dell'enfiteuta.

V Si conviene che del presente atto possa subarsi e notifi
 carsi quella singola parte che riguarda l'enfiteuta con
 tro cui siano necessitate di procedere.
 VI Si conviene ancora d'accordo che il presente atto sia
 dispensativo dalla esibizione dei titoli al presente autenti